

COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO

IL REVISORE DEI CONTI

VERBALE N. 28 DEL 16/03/2022

Parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto:

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2022-2024 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2022

IL REVISORE DEI CONTI

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014
- l'art. 1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l'articolo 36, comma 2 del d.lgs. 165/2001

Visto il Decreto 8/05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.108 del 27/04/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019;

Vista la circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, che fornisce indicazioni operative sull'applicazione della novella legislativa;

Considerato che:

- la Legge introduce per i Comuni una nuova disciplina delle assunzioni del personale basata sulla "sostenibilità finanziaria" della spesa stessa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra le spese del personale e le entrate correnti;
- il Decreto attuativo ha individuato i valori soglia, differenziati per fasce demografiche, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, individuando altresì le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori. Le nuove disposizioni vengono fatte decorrere dal 20 aprile 2020;

Vista la proposta di deliberazione con la quale la Giunta Comunale intende provvedere e deliberare al riguardo;

Richiamato l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, che prevede che a decorrere dal 2011, le amministrazioni dello Stato, compresi gli enti locali, possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, ma che tali limitazioni non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. 296/2006, per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014. Per quanto sopra il limite per assunzioni temporanee è pari al 100% di quello sostenuto per le stesse finalità nell'anno 2009 (o media del triennio 2007-2009 nel caso di assenza di spesa nell'anno 2009, come per Mestrino);

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come da attestazioni rilasciate dai competenti Responsabili di Area e depositate in atti;

Dato atto che con la proposta di deliberazione relativa al Piano triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 viene confermata la dotazione organica in complessivi n. 14 posti, coperti alla data odierna nella misura di 7 (50%);

alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che la proposta sia coerente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e pertanto

DÀ ATTO

del rispetto alle prescrizioni di legge, della compatibilità dei costi derivanti dalla modifica al Piano triennale del Fabbisogno di Personale 2022-2024 e piano annuale delle assunzioni 2022, di cui alla proposta di deliberazione della giunta.

Lì, 16/03/2022

Il Revisore Unico
Dott. Riccardo Gavassini

